



Associazione Banca del Tempo di Monza e Brianza A.P.S.

Via Correggio, 59 – 20052 Monza (MB) - Tel. 039-2321068 C.F. 94576940152
e-mail: bdtmonzacorreggio@gmail.com



RIUNIONE SOCI DI GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 – ORE 15,30

c/O CASCINA CANTALUPO Viale Sicilia

Presenti: ROSSITTO, GALLIANI, MISSAGLIA, MAINO, ZANZOTTERA, CASATI, RAVELLI, SEBBEN, MAGNI, LELLI, RAVASI, LOCATELLI, FERRARI, FALDUTO, MERLO, BRAMBILLA, D'ASCANIO, AMIC...., MARULLO, LAZZARINI, QUARTA, MORREALE, GIANELLA, LAZZARINI, PULICI, OGGIONI, BANCHIERI

VARIAZIONE STATUTO BDT

La Presidente informa che è stato modificato lo statuto dell'associazione in base alla riforma del 3° settore con le nuove norme ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Sostanzialmente non ci sono state variazioni rilevanti per quanto riguarda le prestazioni e gli articoli del nostro statuto, unica variante è l'indicazione sui nostri documenti e carta intestata della dicitura "APS" settore del volontariato di cui noi facciamo parte.

Viene richiesta l'approvazione la variazione dello statuto per alzata di mano che viene approvata all'unanimità.

"La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co.3 e co.5 del D.Lgs. 117/2017"

PRESENTAZIONE BILANCIO 2018

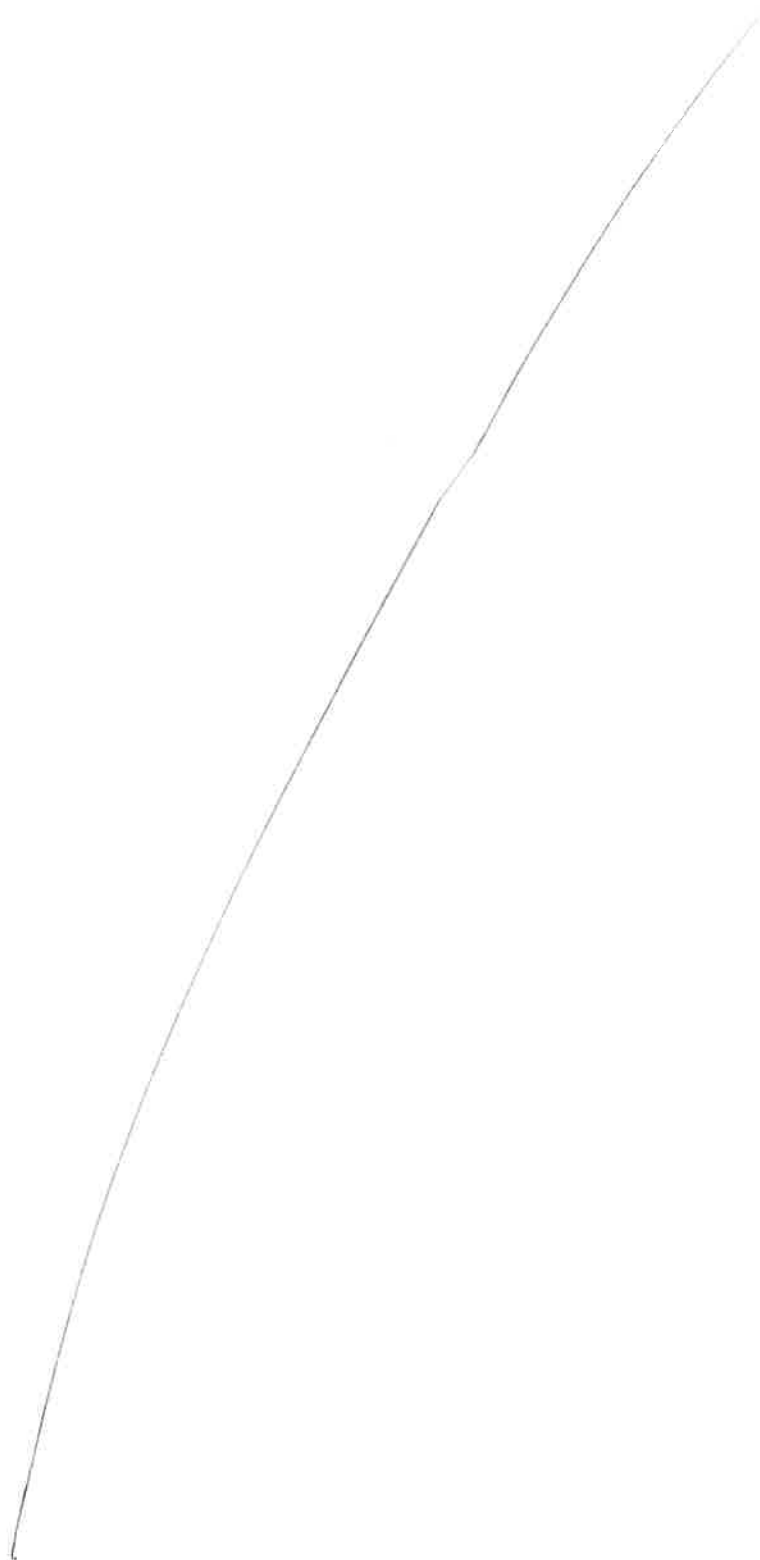
Viene presentato il bilancio 2018 con un utile inferiore al 2017, la differenza viene giustificata del fatto che nel 2018 abbiamo festeggiato il ventennale della Bdt con un esborso di circa € 2.000, inoltre per motivi diversi nei mesi di giugno e luglio abbiamo dovuto annullare alcuni accompagnamenti per mancanza di autisti con impegni personali; anche il mercatino di Natale ha avuto una diminuzione nelle vendite dei manufatti. A questo proposito si chiede di diversificare i manufatti e di prolungare la vendita a due giorni interi. Il gruppo sarte lamenta anche le troppe richieste da parte dell'Istituto Anzani per la manifestazione di fine anno scolastico a scapito delle riparazioni per i soci. Il presidente fa presente il grosso vantaggio per la BDT, sotto forma di scambio, di poter utilizzare le aule per tutti i corsi compreso il cucito.

Terme Trescore, il gruppo di partecipanti di Monza è stato esiguo (20 persone) ed è stato integrato con un gruppo di Brugherio (13 persone) che aveva un maggior numero di partecipanti, nonostante ciò si è avuta una perdita per non essere riusciti a coprire le spese del pullman. Per equità con i soci di Brugherio non abbiamo potuto aumentare la quota di pagamento del trasporto.

Viene richiesta l'approvazione del bilancio per alzata di mano che viene approvato all'unanimità.

ALTRO E VARIE

Con il progetto "Ci vediamo di mercoledì" in collaborazione con Soroptimist, ci permette di avere un affitto agevolato - per quest'anno € 54 2,00 con uno sconto di € 1.500,00.





Associazione Banca del Tempo di Monza e Brianza A.P.S.

Via Correggio, 59 - 20052 Monza (MB) - Tel. 039-2321068 C.F. 94576940152
e-mail: bdtmonzacorreggio@gmail.com

Su richiesta del socio Brambilla, nel mese di giugno si pensa di inserire in un mercoledì una visita all'orto ecosolidale di via Luca della Robbia ed in un altro mercoledì per desiderio del gruppo di lettura inserire la presentazione del libro "Le donne che hanno fatto la storia" scritto da "Gianna Parri" Presidente dell'Associazione Mazziniana, dove noi come Bdt partecipiamo come giuria da alcuni anni per il premio letterario di Monza e Brianza.

Null'altro da discutere, alle ore 16,40 viene chiusa la riunione.

La Segretaria

all'grazie Verbo

La Presidente

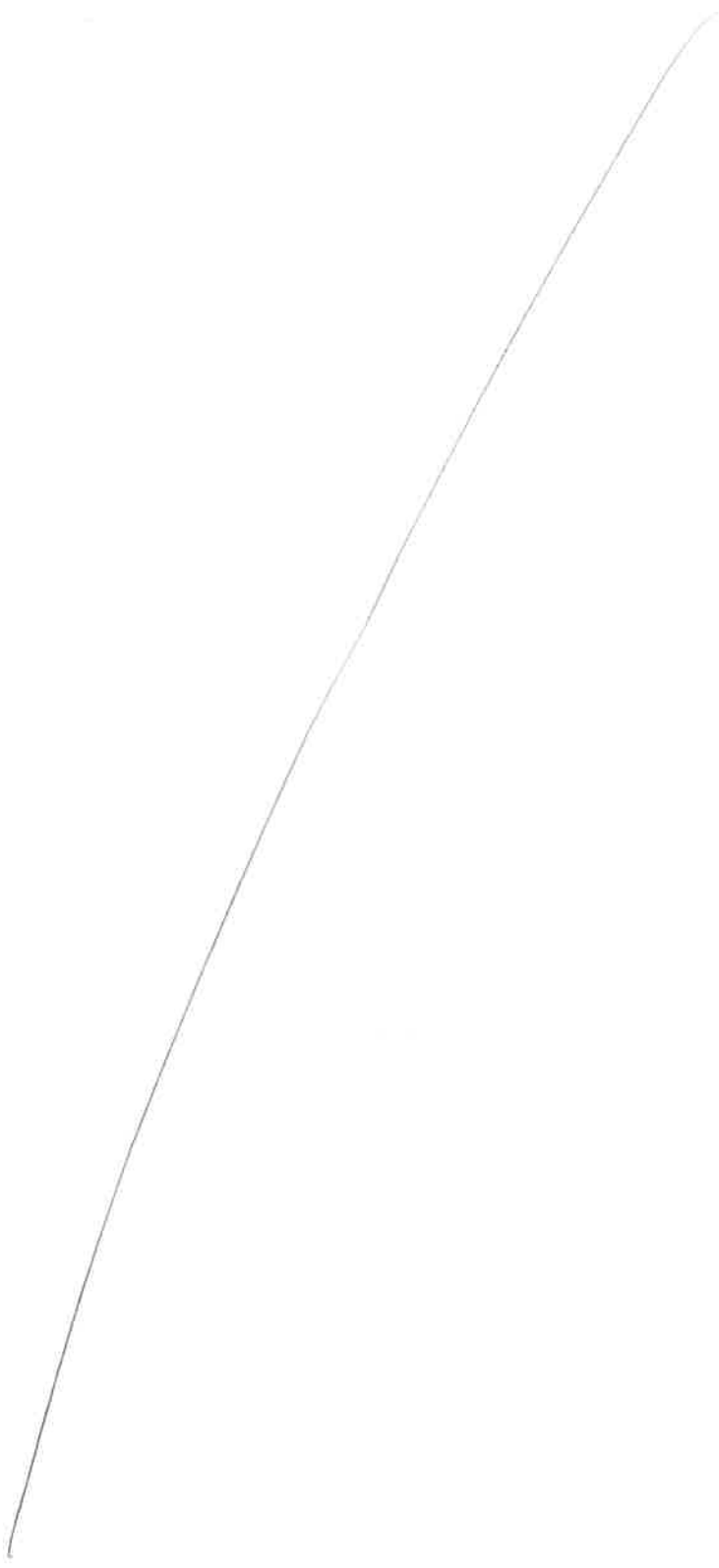
te l'fine Rom Ho



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì 16 MAG. 2019
al N. 1687 Serie 3
Esatti € ESENTE

Su delega
del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Antonio Laria





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Banca del Tempo di Monza e Brianza -A.P.S.”

ARTICOLO 1)

DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1.1) È costituita l'Associazione denominata “Banca del Tempo di Monza e Brianza A.P.S.”, di seguito in breve “Associazione”, con sede temporanea presso la Casa del Volontariato in via Correggio n.59 Monza (Mi). L'associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della regione Lombardia.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha lo scopo di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata, ma può essere sciolta per volontà degli associati, osservate le disposizioni di cui all'art. del presente statuto.

Art.1.2) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ARTICOLO 2)

FINALITA'

Art.2.1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, non ha finalità di lucro, si



avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati nel presente statuto.

Art.2.2) L'Associazione è apartitica, aconfessionale; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,

Art.2.3) L'Associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La Banca del Tempo opera con l'intento di valorizzare il tempo di ciascuno considerando paritarie tutte le prestazioni scambiate e stimolando le attitudini personali. Essa opera per fini di solidarietà e impegno civile basati sul reciproco scambio e si propone, attraverso un migliore e razionale utilizzo del tempo, di offrire ai soci e anche a terzi, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sociali, culturali, motorie, sportive e ricreative.

ARTICOLO 3)

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Art.3.1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c 1 art. 5 del D.lgs. 117/2017 lettere:



- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art.3.2) In particolare l'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si propone di:

- . di sviluppare le relazioni solidali attraverso lo scambio di tempo in servizi e saperi anche a favore di persone svantaggiate e delle loro famiglie;
- . di svolgere attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari rivolte alla popolazione con il coinvolgimento anche dell'associazionismo di solidarietà familiare;
- . di svolgere attività associativa: incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro con la finalità di far conoscere e promuovere sul territorio i rapporti tra le famiglie e di promuovere nuove forme di solidarietà tra le famiglie in risposta ai bisogni del territorio;
- . di svolgere attività di solidarietà a favore di terzi come accompagnamento di disabili o persone bisognose a Centri di Cura e di Riabilitazione

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa aderente agli scopi del sodalizio.



Art.3.3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed avente, pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, salvo il rimborso spese vive sostenute.

Tali attività, non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

Art.3.4) La "associazione" nell'esercizio della sua attività può avvalersi o ricevere prestazioni dai Club di servizio della zona di Monza e della Brianza (Rotary, Lions etc.) che potrebbero, direttamente o attraverso i loro soci, fornire consulenze di vario genere.

La associazione si fa carico di indirizzare dette consulenze ad associazioni non profit, anche di solidarietà familiare, che ne abbiano la necessità, a puro titolo volontario e che non prevedano il rilascio di certificazioni aventi valore legale oppure iscrizioni all'ordine, collegi o albi professionali.

ARTICOLO 4)

SOCI

Art.4.1) possono far parte dell'associazione cittadini italiani, dell'U.E. e stranieri con regolare permesso di soggiorno. Possono inoltre assumere la qualifica di socio altre Associazioni, nonché circoli ed altri Enti in genere o persone giuridiche, aventi attività a scopi comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione, rappresentate dal rispettivo legale rappresentante. A condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.



I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, onorari, ordinari e sostenitori.

I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; essi hanno tutti i diritti e gli obblighi degli altri soci.

I soci onorari sono quelli che, per la loro personalità e prestigio, o per aver contribuito finanziariamente, sono invitati dal consiglio direttivo e a far parte della associazione.

I soci ordinari sono coloro che, una volta ammessi, partecipano regolarmente alle attività dell'associazione e concorrono alla realizzazione dei suoi scopi.

I soci sostenitori sono coloro che corrispondono un contributo a fondo perduto e non vantano alcun diritto nei confronti dell'associazione.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta dell'aspirante indirizzata al Consiglio direttivo, preferibilmente previa presentazione da parte di un socio, nella quale il candidato si impegna a prestare la propria attività per la realizzazione degli scopi dell'associazione e ad attenersi alle norme del presente Statuto. Il Consiglio direttivo, previa valutazione dei requisiti di cui sopra, avendo presente la natura e gli scopi dell'associazione, accetta o respinge con motivazione la domanda nel termine di novanta giorni.

L'ammissione del socio è perfezionata dal versamento della quota associativa e dalla contestuale annotazione nel libro soci a cura del Consiglio direttivo.

Art.4.2) I soci, fondatori e ordinari, sono tenuti a: rispettare le norme del presente Statuto, assolvere gli impegni preventivamente assunti, mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione, pagare annualmente le quote associative secondo modalità e importi stabiliti dal Consiglio direttivo. Tutti i soci non assumono, in ogni caso, alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote associative.



Tutti i soci hanno diritto di: partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria se in regola con le quote sociali, votare direttamente o per delega, eleggere ed essere eletti alle cariche sociali nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 e seguenti, conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, partecipare ai programmi di formazione ed aggiornamento. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.4.3) L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo che emette provvedimento motivato, in caso di diniego. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso. Il Consiglio direttivo determina la decadenza del socio solo per gravi motivi, o previa morosità, previa formale contestazione degli addebiti.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti se nominato, o all'assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4.4) La qualità di socio e la quota o contributo associativo non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né a causa di morte. I soci che abbiano receduto o che siano decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La quota o contributo associativo, inoltre, non è soggetta a rivalutazione.



ARTICOLO 5)

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.5) – Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Garanti

ARTICOLO 6)

PRESIDENTE

Art.6) – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne sorveglia l'andamento morale e economico, firma gli atti, i contratti e la corrispondenza, promuove le deliberazioni e ne cura l'esecuzione. Il Presidente ha il compito di conservare presso la sede sociale, i libri dei verbali e di metterli a disposizione dei soci che ne facciano richiesta o ne richiedano copia documentale.

Il presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto.

In caso di urgenza prende tutti i provvedimenti opportuni con l'obbligo di sottoporli a ratifica del consiglio o dell'assemblea nella prima riunione utile.

In caso di suo impedimento le funzioni sono svolte da un componente il C.D. in ordine di maggiore età.

ARTICOLO 7)

ASSEMBLEA

Art. 7.1) – L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, essa è ordinaria e straordinaria e



può essere convocata tanto in prima che in seconda convocazione con unico avviso che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione e deve essere spedito per lettera a tutti gli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea si intende comunque validamente convocata quando l'avviso di convocazione è stato affisso presso la sede dell'associazione almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Art. 7.2) All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con le quote sociali. Ogni socio, che non ne sia escluso, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio (che non sia il Presidente, un Consigliere) mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di una delega.

Art. 7.3) – L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o validamente rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione oppure, in assenza, da un socio designato dagli intervenuti. Il Presidente nomina un Segretario, constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate con processo verbale e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.7.4) L'Assemblea dei soci nomina a maggioranza assoluta i membri del Collegio dei Garanti.

Art.7.5) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. È convocata, inoltre quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 degli aderenti, ai sensi dell'art. 21 del c.c. ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.



Essa è chiamata a deliberare sul programma, sulle attività, a fissare l'ammontare del contributo associativo, e su tutto quanto le compete per legge e concerne la vita dell'associazione.

Art.7.6) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione; per le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti; per lo scioglimento della associazione è necessaria la delibera dell'Assemblea con una maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti.

ARTICOLO 8)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.8.1) Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti. Resta in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Gruppo direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente della nomina. I componenti del consiglio direttivo svolgono la



loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Se dovesse venire a mancare la maggioranza dei suoi componenti, dovrà considerarsi decaduto l'intero Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata entro il trentesimo giorno dalla data di decadenza del Consiglio uscente.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art.8.2) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione, ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, determina la politica, i programmi di sviluppo e le modalità di attuazione una volta approvati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo nomina il Tesoriere che amministra il patrimonio dell'associazione, ne custodisce i fondi, cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo e adotta tutte le procedure atte ad assicurare regole di trasparenza e di corretta amministrazione.

Art.8.3) Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due dei suoi componenti. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità

dei voti, prevale quello del Presidente dell'associazione. Alle riunioni del Consiglio direttivo potranno intervenire, senza diritto di voto e su invito del Presidente, i Revisori dei Conti, i Garanti e altre persone di particolare competenza in relazione



agli argomenti da trattare. Di tutte le riunioni formalmente convocata sarà redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9)

COLLEGIO DEI GARANTI

Art.9.1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominanti scadono con gli altri componenti.

Art.9.2) Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

ARTICOLO 10)

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.10.1) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario dal Consiglio direttivo.

Le entrate dell'associazione necessarie per la copertura delle spese inerenti alle varie attività dell'associazione provengono da:

- quote associative versate annualmente dai soci;
- contributi pubblici, privati;



- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Tutti i beni appartenenti alla associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art.10.2) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo e, su basi fornite dal Consiglio direttivo, quello preventivo relativo al successivo esercizio, nonché distinti rendiconti dei fondi raccolti pubblico, corredati da una relazione illustrativa.

Il bilancio consuntivo, quello preventivo, i rendiconti e la relazione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta assembleare di approvazione per poter essere consultati da ogni associato.



ARTICOLO 11)

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11.1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto, sia in prima, sia in seconda convocazione. L'associazione può sciogliersi quando il raggiungimento dello scopo sociale è diventato impossibile o quando tutti i soci sono venuti a mancare.

Art.11.2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 11.3) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alle vigenti disposizioni di legge in materia. Per ogni eventuale controversia di natura legale è competente il Foro di Monza.

09 Maggio 2019

